

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 061/CFA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma l'11 novembre 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso – Vice Presidente; Prof. Enrico Moscati – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO SIG. ACIERNO DONATO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 18 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 999/1311 PF15-16 AA/AC/CC DEL 21.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 27 del 29.9.2016)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Acierno Donato riduce la sanzione della inibizione fino a tutto il 31.12.2016.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. FOGLIA CLUB AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 10 INFLITTA AL SIG. FOGLIA FELICE (PRESIDENTE A.S.D. FOGLIA CLUB);**

- **AMMENDA DI €400,00 ALLA SOCIETÀ,**

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 8934/494 PF 15-16 AA/AC DEL 25.2.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 25 del 15.9.2016)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Foglia Club di Casamarciano (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO SIG. BRUNO MICHELINO ROCCO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 16 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61, COMMI 1 E 5, 39 E 43, COMMI 1 E 6 N.O.I.F., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8909/487 PF15-16 AA/AC DEL 29.2.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 26 del 22.9.2016)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Bruno Michelino Rocco, riduce la sanzione della inibizione a mesi 10.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO SIG. VITIELLO RAFFAELE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 10 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61, COMMI 1 E 5, 39 E 43, COMMI 1 E 6 N.O.I.F., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8909/487 PF15-16 AA/AC DEL 29.2.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 26 del 22.9.2016)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Vitiello Raffaele.
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Alberto Massera, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti;
Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO SIG. DI PRISCO ANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 CGS E DELL'ART 3 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 7847/237 PF15-16/AA/MG DEL 4.2.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 27 del 29.9.2016)

La C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Di Prisco Angelo, visto l'art. 37, comma 4 ultimo periodo C.G.S., annulla la decisione impugnata e rinvia per l'esame del merito al Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO SIG. CAPOLUPO RAFFAELE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 394/1305 PF15-16 AA/AC/CC DEL 7.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 30 del 6.10.2016)

La C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Capolupo Raffaele, annulla la decisione impugnata dichiarando l'estinzione del procedimento.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO SIG. RUSSO GAETANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 5 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 838/812 PF15-16 SP/GB DEL 7.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 30 del 6.10.2016)

La C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Russo Gaetano, annulla la sanzione inflitta.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Pierluigi Ronzani

Publicato in Roma l'11 novembre 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio